DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

relativa al programma pluriennale d'orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dal Belgio conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il governo belga, in data 30 aprile 1987, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia, qui di seguito denominato « il programma », e ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio [2];

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 intende agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca sulla base degli orientamenti della politica comune della pesca; che tale sviluppo può essere favorito da azioni adeguate sostenute da un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono contribuire alla creazione di una flotta peschereccia rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie; che in particolare queste azioni devono fondarsi sulla ricerca di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie;

considerando che le misure messe in atto nel quadro della normativa comunitaria adottata per il decennio 1987-1997 proseguono il miglioramento strutturale realizzato dal 1983 al 31 dicembre 1986 attraverso azioni comuni di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo del settore della pesca; che gli obiettivi dei precedenti programmi, approvati con decisioni 85/112/CEE [3] e 87/38/CEE della Commissione [4], costituiscono pertanto il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e dello sforzo che occorre proseguire per realizzare gli obiettivi comunitari;

considerando che gli obiettivi dei programmi d'orientamento applicabili fino al 1986 non sono stati completamente realizzati; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento deve essere mantenuto nella stessa direzione e potenziato nel periodo 1987-1991;

considerando che queste stime, fondate su elementi scientifici, potranno essere rivedute sulla base di un'evoluzione significativa delle disponibilità, nonché in funzione dello sviluppo delle relazioni internazionali di pesca della Comunità con gli Stati costieri terzi;

considerando, d'altra parte, che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che gli adeguamenti strutturali auspicati devono essere realizzati in modo progressivo e continuo per ridurre al minimo le eventuali incidenze economiche e sociali che possono implicare;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca e che, di conseguenza, azioni concrete attivate in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 44.
[4] GU n. L 17 de 20. 1. 1987, pag. 28.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento per la flotta da pesca (1987-1991), trasmesso dal governo belga il 30 aprile 1987 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, il Belgio comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Sulla base delle constatazioni risultanti dalla informazioni periodiche di cui all'articolo 2, o in caso di mancanza ripetuta di queste ultime al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia del Belgio (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca del Belgio e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Poiché il programma si prefigge soprattutto di assicurare una corrispondenza tra la capacità di pesca e le risorse alieutiche disponibili, gli obiettivi perseguiti dovranno essere i seguenti:

   a) riduzione della flotta peschereccia globale a 21 340 tsl e 69 242 kW;

   b) ammodernamento della flotta, mantenendone tuttavia il carattere artigianale e la diversificazione.

2. L'evoluzione della flotta durante il periodo di attuazione del programma dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

[Stazza (tsl)]

Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 diciembre 1991
22 000	22 846	21 340

[Potenza del motore (kW)]

Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 diciembre 1991
70 656	71 250	69 242

III. AZIONI PREVISTE

Per conseguire gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le seguenti azioni:

a) riduzione della flotta da pesca;

b) ammodernamento e perseguimento della diversificazione pur mantenendo il carattere artigianale della flotta.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi concernenti la flotta da pesca riportati nelle precedenti tabelle potranno essere riveduti soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non completamente sfruttate attualmente.

2. Gli obiettivi del programma dovranno essere realizzati almeno per il 20 % entro la fine del 1988 e almeno per l'80 % entro la fine del 1990.

3. La Commissione rammenta che gli inteventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.